

)

Comune di Capaccio (Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)

Ordinanza n° 13 del 30 000, 2009

IL SINDACO

- Visto la nota ARPAC Dipartimento Provinciale di Salerno prot. n. 16030 del 17/11/08 relativa alla comunicazione di incendio di una struttura in muratura con pannelli in fibrocemento in Via Poseidonia di Capaccio al numero civico 58;
- Visto la nota dell'ASL SA/3 Dipartimento di Prevenzione U.O.P.C. Distretto Sanitario 106 di Capaccio Scalo, prot. n. 44/09 UOPC, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 2836 del 23/01/2009, relativa al sopralluogo di carattere igienico sanitario, effettuato congiuntamente con personale del Comando Polizia Municipale di Capaccio in data 29/12/2008, presso l'unità abitativa sita in Via Poseidonia n. 50 Parco dei Principi, di proprietà del Sig. Marrandino Teodoro nato in Giffoni Valle Piana (SA) il 19/12/1937 e residente in Battipaglia (SA) alla Via Brodolini snc;
- Visto le risultanze del verbale di accertamento summenzionato, dal quale si rileva che la copertura del fabbricato citato, oggetto dell'incendio avvenuto in data 4 novembre 2008, di proprietà del Sig. Marrandino Teodoro in premessa generalizzato, era costituita da pannelli in fibrocemento-amianto per una superficie totale di circa 80 mq., evidenziando inoltre la criticità sullo stato di conservazione.
- Vista la Legge 27/03/1992 n. 257 recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto.
- Visto il D.M. 06/09/1994 recante normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art.
 6, comma 3 e dell'art. 12 comma 2 della Legge 27/03/1992 n. 257 relativa alla cessazione dell'impiego di amianto;
- Visto il Decreto 25 luglio 2001, emanato dal Ministero della Sanità di concerto con il Ministero delle Attività Produttive Rettifica al decreto 20 agosto 1999, concernente l'Ampliamento delle normative e delle metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto. (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale italiana n. 261 del 9 novembre 2001).
- Considerato che la pericolosità dell'amianto risiede nella possibile liberazione di fibre cancerogene che normalmente sono legate alla malta cementizia.
- Vista la necessità di eliminare situazioni di rischio presenti sulle coperture danneggiate mediante attuazione di uno specifico procedimento di bonifica come previsto dal D.M. 06/09/1994;
- Ritenuto, di dover adottare, ai sensi delle leggi sanitarie vigenti in materia, gli opportuni provvedimenti finalizzati alla tutela dell'ambiente e della salute pubblica.
- Richiamato il Verbale di sopralluogo ASL/SA3 Dipartimento di Prevenzione U.O.P.C.
 Distretto Sanitario 106 di Capaccio Scalo, prot. n. 44/09 UOPC, nel quale si evidenzia, che la struttura interessata dalla presenza di amianto, si presenta in condizioni tali, da costituire pericolo per la popolazione e ne impone la rimozione;

- Visti gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267;
- Visto il D.Lgvo n. 152 del 3 aprile 2006.
- Visto il vigente Regolamento Comunale.
- Visto il D.Lgvo n. 81 del 9 aprile 2008.

Salva ed impregiudicata l'azione penale;

ORDINA

Per i motivi descritti in narrativa, al Sig. Marrandino Teodoro nato in Giffoni Valle Piana (SA) il 19/12/1937 e residente in Battipaglia (SA) alla Via Brodolini snc, di provvedere, previa l'acquisizione di tutti i necessari pareri, nulla osta, atti di assenso comunque denominati ed occorrenti, all'attuazione delle azioni e/o interventi previsti dal D.M. 06/09/1994 e dal Piano Regionale Amianto, e precisamente alla rimozione e conseguente smaltimento del materiale, previa presentazione da parte di ditta specializzata incaricata dei lavori, del piano dei lavori ai sensi dell'art. 256 del D. Lgs. 81/2008;

Gli interventi di rimozione e smaltimento, devono essere eseguiti da ditta specializzata iscritta all'Albo gestori ambientali, nella categoria 10 – "attività di bonifica di beni contenenti amianto", previa predisposizione da parte della stessa di un piano di lavoro, che deve essere presentato all'ASL SA/3 – Piazza dei Martiri – 84078 Vallo della Lucania (SA), e al Sindaco del Comune di Capaccio almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori.

ORDINA ALTRESI

Che la ditta incaricata alle operazioni di bonifica, è tenuta a comunicare la data di inizio e fine dei lavori di bonifica: all'ASL SA/3 U.O.P.C. Distretto Sanitario 106 di Capaccio Scalo - all'A.R.P.A.C. "Agenzia Regionale Protezione Ambientale per la Campania" Dipartimento Provinciale di Salerno - al Comando Vigili Urbani del Comune di Capaccio - al Corpo Forestale dello Stato, Comando Stazione di Foce Sele e al Sindaco del Comune di Capaccio.

AVVERTE

Che nel caso di accertata inottemperanza a quanto ordinato si provvederà d'ufficio nei modi e termini di legge, con recupero dal responsabile delle spese sostenute.

Che il presente provvedimento sia notificato:

- 1. Al Sig. Marrandino Teodoro nato in Giffoni Valle Piana (SA) il 19/12/1937 e residente in Battipaglia (SA) alla Via Brodolini sne;
- 2. All'U.O.P.C. Distretto Sanitario 106 Capaccio A.S.L. SA/3 Capaccio Scalo.
- 3. Al Corpo Forestale dello Stato, Comando Stazione Foce Sele.
- 4. Al Comando di Polizia Municipale di Capaccio Scalo.
- 5. Alla Stazione dell'Arma dei Carabinieri di Capaccio Capoluogo e Capaccio Scalo.

E' inviato; All'A.R.P.A.C. "Agenzia Regionale Protezione Ambientale per la Campania" Dipartimento Provinciale di Salerno, e all'ASL SA/3 – Piazza dei Martiri – 84078 Vallo della Lucania (SA).

COMUNICA

Che avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale, competente per territorio secondo le norme di cui alla Legge 6/12/1971, n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24/11/71 n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120° giorno giorni dalla data di avvenuta notifica del presente atto.

